

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale:

- a) la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive);
- b) il Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanità (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica);
- c) la Circolare 18 marzo 1996, n. 643 concernente le Linee guida per un'organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica;
- d) la legge regionale 13 maggio 1980, n. 19 (Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela della salute nelle attività sportive);
- e) le seguenti deliberazioni della Giunta regionale approvate in applicazione delle direttive sopra citate:
 - n. 675 in data 8 marzo 1999 “Approvazione di disposizioni per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18.02.1982, dei fac-simile di certificati e del libretto sanitario sportivo”;
 - n. 1166 in data 12 aprile 1999 “Istituzione dell'anagrafe regionale dei medici specialisti titolari per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità in data 18.03.1996”;
- f) il provvedimento dirigenziale n. 2310 in data 4 maggio 1999, con il quale è stato approvato l'avviso di istituzione dell'anagrafe regionale dei medici specialisti titolati per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica agonistica.

Informa che, come riportato dagli uffici competenti del Dipartimento sanità e salute, in data 7 marzo 2023, è stato convocato un incontro, con nota acquisita agli atti del Dipartimento sanità e salute al numero 1563/SAN in data 26 febbraio 2024, con gli operatori presenti sul territorio regionale interessati alle attività di medicina sportiva per un confronto su alcune tematiche rispetto alle quali erano state segnalate delle problematiche; da tale confronto sono state rilevate, tra l'altro, le seguenti criticità con riferimento al rilascio del certificato medico agonistico:

- ✓ difficoltà di reperire i medici specializzati in medicina dello sport, ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 1099/1971, che siano anche iscritti in qualità di socio ordinario della F.M.S.I, requisito ulteriore richiesto ai sensi della DGR 1166/1999;
- ✓ la necessità di semplificare, attraverso l'informatizzazione della procedura, il rilascio della certificazione medica per l'esercizio di attività agonistica anche al fine di allinearsi alla procedura adottata dal Dipartimento prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Evidenzia che la deliberazione della Giunta regionale 1166/1999 ha istituito l'anagrafe regionale dei medici specialisti titolati per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica agonistica, ai sensi della Circolare 643/1996, sopra richiamata, stabilendo, tra l'altro, i requisiti necessari per l'iscrizione alla medesima anagrafe che identifica tali specialisti a seguito di specifica domanda, ai sensi del provvedimento dirigenziale n. 2310 in data 4 maggio 1999.

Precisa, quindi, che l'inserimento tra i requisiti richiesti, ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe in discorso, della condizione di essere iscritto in qualità di socio ordinario della F.M.S.I. è stato stabilito dalla DGR 1166/1999, sopra richiamata.

Evidenzia, su indicazione degli uffici competenti, come la Circolare 18 marzo 1996, n. 643 del Ministero della Sanità, che ha dato indicazioni in merito all'organizzazione del rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica, pone tale requisito come consigliato, ma non obbligatorio in quanto tale qualifica rappresenta per i medici specialisti in medicina dello sport, ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 1099/1971, l'elemento dal quale desumere la partecipazione alle iniziative scientifiche ed operative promosse dalla F.M.S.I..

Porta all'attenzione il fatto che, come riportato dagli intervenuti all'incontro sopra richiamato, il reperimento di professionisti medici specialisti in medicina dello Sport in possesso dell'ulteriore requisito dell'iscrizione alla F.S.M.I., risulta sempre più difficoltoso, sia per il fatto di una generale e crescente carenza di professionisti medici specialisti di cui soffre il sistema sanitario nazionale che per il fatto che non avendo molte regioni previsto tale requisito per accedere ai loro elenchi, tra cui, ad esempio, alcune regioni del Nord quali Piemonte e Lombardia, vi è una scarsa circolazione dei professionisti interessati all'attività di certificazione sportiva nella nostra regione che prevede ancora tale requisito di accesso.

Evidenzia, inoltre, che, in base al d.lgs. 502/1992, a decorrere dal 2002 ha preso avvio il Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) che prevede l'obbligo della formazione continua per tutti i professionisti della sanità e che quindi la formazione è sempre garantita e controllata nell'ambito di tale sistema.

Propone, pertanto, sulla base di quanto sopra premesso, di approvare l'eliminazione del requisito dell'iscrizione come socio ordinario della F.M.S.I. per i medici specialisti in medicina dello sport, ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 1099/1971, introdotto dalla DGR 1166/1999 per l'iscrizione all'anagrafe regionale dei medici titolati al rilascio di certificazione all'idoneità della pratica sportiva agonistica ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità in data 18 marzo 1996 e di modificare di conseguenza l'Allegato A) alla medesima eliminando il campo denominato "*Data di Iscrizione alla F.M.S.I.*"

Evidenzia inoltre che, con riferimento all'ulteriore necessità evidenziata nell'incontro con gli operatori del settore, tenutosi in data 7 marzo 2023, di semplificare, attraverso l'informatizzazione della procedura, il rilascio della certificazione medica per l'esercizio di attività agonistica anche al fine di allinearsi alla procedura adottata dal Dipartimento prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, propone di demandare al Dipartimento prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta il coordinamento di un gruppo di lavoro composto dalle istituzioni e dagli operatori interessati al fine di definire una revisione delle modalità gestionali e di comunicazione della certificazione, conformi alla normativa vigente.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dalla dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'eliminazione del requisito dell'iscrizione come socio ordinario della Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.) per i medici specialisti in medicina dello sport, ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 1099/1971, introdotto dalla DGR 1166/1999 ai fini dell'iscrizione

all'anagrafe regionale dei medici titolati al rilascio di certificazione all'idoneità della pratica sportiva agonistica ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità in data 18 marzo 1996 e di modificare di conseguenza l'Allegato A) alla medesima eliminando il campo denominato "*Data di Iscrizione alla F.M.S.I.*";

2. di demandare al Dipartimento Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta il coordinamento di un gruppo di lavoro composto dalle istituzioni e dagli operatori interessati al fine di definire una revisione delle modalità gestionali e di comunicazione della certificazione, conformi alla normativa vigente;
3. di disporre che il progetto di revisione di cui al punto 2 sia predisposto e inviato alla struttura competente del Dipartimento sanità e salute entro sei mesi dalla data di approvazione della presente deliberazione;
4. di dare atto che la costituzione del gruppo di lavoro di cui al punto 2 non comporta oneri, in quanto tutti i soggetti interessati parteciperanno al medesimo nell'ambito delle rispettive funzioni;
5. di prendere atto che sono fatti salvi tutti i requisiti relativi alla potestà certificatoria dei medici di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.